



**ORDINANZA N° 10/2023**

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

**PREMESSO:**

- che sono in corso i lavori di Manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza delle velette dei cavalcavia dal n° 3 al n° 9, lungo l'Autostrada A/18 Siracusa – Gela, tratta Siracusa - Rosolini;
- che con il programma dei lavori sono state dettagliate le tempistiche e tutte le lavorazioni previste;
- che al fine di consentire l'esecuzione delle lavorazioni previste si rende necessaria l'istituzione di alcune limitazioni alla circolazione veicolare;
- che nel programma dei lavori è prevista l'esecuzione delle lavorazioni sul cavalcavia n. 9 dell'Autostrada A/18 Siracusa-Gela, in direzione Siracusa;
- che con nota del 19.01.2023, al fine di eseguire le lavorazioni previste sul sopraccitato cavalcavia, l'impresa esecutrice ha chiesto l'emissione di apposita ordinanza e, contestualmente, comunicava che gli interventi previsti sui cavalcavia 7 e 8, in direzione Siracusa, autorizzati con ordinanza n. 2/2023 del 4.01.2023 verranno completati in data 25.01.2022;
- che con nota prot. A18SG/1514 del 23.01.2023, la direzione lavori ha espresso parere favorevole alla richiesta formulata dall'impresa;
- che per l'esecuzione dei lavori di cui alla predetta nota, occorre prevedere la chiusura al traffico veicolare del tratto autostradale compreso tra il km. 36+100 e il km. 34+300 dell'Autostrada A/18 Siracusa – Gela, in direzione Siracusa e, contestualmente, l'istituzione del relativo doppio senso di circolazione nella corrispondente carreggiata in direzione Gela;
- che per le ulteriori lavorazioni previste nel programma dei lavori saranno predisposte apposite ordinanze;

**CONSIDERATO** che occorre provvedere alla prosecuzione dei lavori di Manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza delle velette dei cavalcavia dal n° 3 al n° 9 lungo l'Autostrada A/18 Siracusa – Gela, tratta Siracusa – Rosolini, in direzione Gela;

**VISTI:**

- il programma dei lavori;
- l'ordinanza n. 2/2023 del 4.01.2023;
- la nota della D.L. prot. A18SG/1514 del 23.01.2023;
- l'art. 5 ed i commi 4 e 5 dell'art.6 del vigente C.d.S. di cui al D.Lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;
- il Regolamento di Attuazione del vigente C.d.S. di cui al D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.;

**SENTITO** il Responsabile del Procedimento e il Direttore dei Lavori,

**ORDINA**

Compatibilmente con le esigenze derivanti dalla circolazione veicolare, al fine di consentire l'esecuzione dei lavori di Manutenzione ordinaria per la messa in sicurezza delle velette del cavalcavia dal n° 9, lungo l'Autostrada A/18 Siracusa – Gela, tratta Siracusa – Rosolini,

- 1.** *Con decorrenza dalle ore 20,00 del 25.01.2023, la riapertura al traffico della carreggiata di valle (direzione Siracusa) nel tratto compreso tra il km. 33+300 e il km. 31+800 dell'Autostrada A/18 Siracusa – Gela e, contestualmente, la rimozione del doppio senso di circolazione nella carreggiata di monte (direzione Gela).*
- 2.** *Con decorrenza dalle ore 07,00 del 26.01.2023 e sino alle ore 20,00 del 8.02.2023, la chiusura al traffico della carreggiata di valle (direzione Siracusa) nel tratto compreso tra il km. 36+100 e il km. 34+300 dell'Autostrada A/18 Siracusa – Gela e, contestualmente, l'istituzione del doppio senso di circolazione nella carreggiata di monte (direzione Gela).*

È fatto obbligo di rispettare le prescrizioni di carattere generale che si attuano in sede autostradale e specificatamente quelle di cui alle ordinanze n. 111 e n. 112 rispettivamente del 12 marzo 2008 e del 22 ottobre 2008 che riguardano le aperture al traffico delle tratte autostradali Cassibile – Noto e Noto – Rosolini dell'Autostrada A/18 Siracusa – Gela.



È inoltre istituito il limite massimo di velocità di 60 km/h ed il divieto di sorpasso sui tratti autostradali interessati dalle limitazioni, in ossequio al Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 e al D.M. 22.01.2019.

La presente ordinanza sarà attuata mediante l'apposizione della prescritta segnaletica indicante obblighi, divieti e limitazioni posti a cura e responsabilità dell'impresa **"F.LLI LA SPADA DI GUCCIONE S.E. s.a.s"**, con sede in piazza Umberto I° - 95014 Caltagirone (CT) – Partita IVA: 00619560873.

La stessa rimane responsabile della sorveglianza e del mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica posta in opera.

Tutta la segnaletica stradale dovrà essere conforme al Nuovo Codice della Strada, al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, al D.M. Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 e al D.M. 22.01.2019.

Con l'attivazione della presente ordinanza l'impresa **"F.LLI LA SPADA DI GUCCIONE S.E. s.a.s"** rimane responsabile della sorveglianza e del mantenimento in perfetta efficienza della segnaletica posta in opera, sollevando il Consorzio per le Autostrade Siciliane (CAS), da qualsiasi controversia anche giudiziaria.

L'impresa dovrà tassativamente informare l'Ente, a pena d'inefficacia e decadenza della presente Ordinanza, entro le ore 12.00 del giorno antecedente a quello in cui saranno eseguite le parzializzazioni, telefonicamente al Centro Radio, via mail alla Direzione Lavori e per conoscenza all'Ufficio di Manutenzione competente per tratta, sulle parzializzazioni che si renderanno necessarie precisando: carreggiata, corsie interdette al transito, progressive d'inizio e di fine, data e ora d'inizio e di fine, eventuale mobilità del cantiere nell'arco della giornata e ogni altra informazione utile ad avere una completa ed inequivocabile contezza spazio-temporale del cantiere. Al fine di evitare l'instaurarsi d'interferenze o per particolari esigenze di traffico ovvero di altra natura, l'Ente si riserva di impedire, a proprio insindacabile giudizio, l'esecuzione delle parzializzazioni richieste, anche tramite semplice comunicazione telefonica al responsabile in sito dell'impresa.

L'impresa **"F.LLI LA SPADA DI GUCCIONE S.E. s.a.s"**, comunicherà al Centro Radio la presenza di operatori lungo la tratta, indicandone la chilometrica e le attrezzature presenti.

Il Responsabile in sito sarà l'**Ing. Alex Guccione Tel. 328 5311736**.

Sono incaricati di far osservare la presente Ordinanza gli Agenti di cui all'art.12 del Nuovo Codice della Strada oltre ai preposti ai lavori.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Messina, 23.01.2023

**IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA E DI ESERCIZIO**

*Ing. Dario Costantino*

